



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta
Servizio di Caltanissetta

NUMERO DI CODICE FISCALE: 80012000826
PARTITA I.V.A.: 0271107082

REP. N° 377/2024 del 25/03/2024

L'INGEGNERE CAPO

Visto:

- la nota del 23/10/2023 pervenuta a questo Ufficio mezzo Pec, ed acquisita in questo Ufficio al prot. n° 139187 pari data, con la quale il Comune di Gela - Settore Urbanistica e Patrimonio, trasmette comunicazione di Accertamento di Inottemperanza alla Ordinanza di Demolizione n° 290 del 12/05/2023 relativa ai lavori realizzati in assenza di titolo abilitativo della Ditta **Cauchi Angela** nata a Gela il 18/03/1946 e la Ditta **Cauchi Carmela** nata a Gela il 04/04/1950 entrambe ivi residenti nel Viale Indipendenza n° 112, su un fabbricato per civile abitazione sito a Gela nel Viale Indipendenza n°112 distinto uin Catasto al fg. 175 part.1052 nella qualità di responsabili di abuso edilizio;
- che le opere abusive accertate, come già verbalizzato consistono nella “realizzazione di un fabbricato abusivo al secondo piano della superficie di 250,00 mq circa ed un volume di 750,00 mc circa, suddivisa in due unità immobiliari, una posta a sud di mq 125,00 e l'altra a nord di 125,00 mq circa”. L'illecito edilizio è ubicato nel Viale Indipendenza n°112 fg. 175 part. 1052 del Comune di Gela.
- che detti abusi ricadono secondo il PRG all'interno del centro abitato del Comune di Gela (CL);
- che il verbale di Accertamento di Inottemperanza alla Ordinanza di Demolizione n°290 del 12/05/2023 è stato assunto al protocollo di questo Ufficio al n° 139187 del 23/10/2023;
- che agli atti di questo Ufficio non risulta che la Ditta sopra generalizzata, per i lavori suddetti, abbia presentato la preventiva denuncia ai sensi degli artt. 93 e 65 del D.P.R. n° 380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 17 L. 64/74 e art. 4 della L. 1086/71) e non abbia ottenuto l'autorizzazione e l'attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (artt. 94, 94bis e 65 del D.P.R. 380/2001);
- il D.P.R. n° 380/2001 costituente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, vista la Legge 02/02/74 n° 64 e successivi decreti attuativi, recante “Provvedimenti per l'edilizia con particolare prescrizione per le zone sismiche”, e visto il D.D.G. 344 del 19/05/2020 della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico;

CONSIDERATO CHE:

- I lavori sono stati realizzati in Zona Sismica di 2^a Categoria;
 - La realizzazione di tali opere costituisce violazione del D.P.R. n°380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, artt. 65, 93, 94 e 94 bis – DGG 344/2020;
- Tutto ciò visto, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 L. n° 64 del 02/02/1974);

DECRETA

la sospensione immediata dei lavori del cantiere suddetto, della Ditta **Cauchi Angela** nata a Gela il 18/03/1946 e la Ditta **Cauchi Carmela** nata a Gela il 04/04/1950 entrambe ivi residenti nel Viale Indipendenza n°112, nella qualità di responsabili di abuso edilizio.

Copia del presente decreto viene notificato, a mezzo Messo Comunale, alla Ditta suddetta e viene trasmessa al Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale “ai fini dell’osservanza dell’ordine di sospensione” ai sensi dell’ art. 97 D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 comma 2 della Legge 64/74).

La Ditta potrà far pervenire a questo Ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, gli elaborati tecnici di rilievo e di verifica delle opere abusivamente eseguite, e qualora le opere abusivamente realizzate possano essere sanate urbanisticamente ai sensi dall’art. 36 del DPR 380/2001 dovranno essere prodotti tutti gli atti che ne attestino la sanabilità, affinché quest’Ufficio possa riferire all’Autorità Giudiziaria ove pende il procedimento penale.

Nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica, le opere saranno ritenute non conformi al D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, e alle Norme Tecniche sulle Costruzioni NTC di cui al DM 17/01/2018 e Circolare n° 7 C.S.LL.PP. del 21/01/2019, Legge 02/02/1974 n° 64, e se ne proporrà la demolizione.

F.to Il Funzionario Direttivo
Gabriella Dell’Utri

F.to Il F.D. Titolare della P.O.6
Arch. Piero Campa

F.to Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad Interim
duilio Alongi